



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Puglia e Basilicata*

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti, da svolgersi mediante l'approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena)



Repertorio

n. _____

del _____

Repubblica Italiana

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria

per _____

Accordo Quadro – in forma di pubblica amministrazione con un unico operatore economico, così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020,

Lotto n. _____ CIG _____

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, in

_____, nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione

penitenziaria per _____, in via _____, avanti a me Dr.

_____ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti

nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, giusto decreto del

Provveditore regionale n. ____ del _____, sono presenti:

oppure(in caso di forma pubblica amministrazione)

, sono presenti:

1) 1 Dott. _____, nato a _____ il

_____, Funzionario/Dirigente, in qualità di rappresentante del

	suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di delega n.	
	_____ del _____, domiciliato agli effetti del presente	
	Accordo, in _____ presso la sede del suddetto	
	Provveditorato regionale, (<i>d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione</i>	
	<i>appaltante</i>);	
	e	
	2) il Sig./Dott. _____, nato a _____	
	il _____, che interviene al presente Accordo nella sua qualità di	
	legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato	
	(procuratore, giusto poteri allo stesso conferiti da (<i>indicare estremi atto</i>)	
	dell'Impresa _____ (<i>d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore</i>);	
	– [<i>In caso di RTI</i>]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale	
	rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato dell'Impresa	
	_____ quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo	
	costituito con le seguenti mandanti:	
	○ _____ sede legale in _____ Via _____	
	iscritta al Registro delle imprese di _____ al n.	
	_____;	
	giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in	
	_____ dott. _____, repertorio n _____ (<i>d'ora in avanti</i>	
	<i>Fornitore/Appaltatore/Impresa</i>);	
	Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla	
	stipula e firma del presente Accordo in nome e per conto dell'Impresa	
	_____, con sede legale in _____	
	Via/Piazza _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di	

	Commercio di _____ al n. _____ a ciò	
	debitamente autorizzato come risulta _____ (in caso	
	di procuratore (<i>indicare estremi atto di procura</i>) dal certificato della Camera di	
	Commercio – Registro delle Imprese di _____, acquisito in data	
	_____, documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;	
	(<i>In caso della forma pubblica amministrativa</i>) È stato pertanto da me accertato,	
	sulla base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno la	
	piena facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione	
	e l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato,	
	con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n. _____ del _____ è stato	
	disposto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al	
	fine di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Accordo quadro, della	
	durata di anni due (2), con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno e	
	prosecuzione tecnica di sei mesi, per il servizio di approvvigionamento e	
	fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti	
	giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di	
	pena della Circoscrizione regionale di _____ Lotto n. _____;	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del	
	Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha presieduto	

	le operazioni ha proposto in data _____ quale migliore offerente	
	l'Impresa _____, avendo quest'ultima conseguito il miglior	
	rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi	
	aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici, con un	
	ribasso del _____ %;	
	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei	
	requisiti _____ (<i>capacità economica-finanziaria e/o delle risorse</i>	
	<i>tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____/</i>	
	<i>miglioramento dell'offerta tecnica/economica</i>) messi a sua disposizione	
	dall'Impresa _____ con sede in _____;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento n.	
	_____ del _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare	
	all'odierno Fornitore l'appalto in intestazione;	
	che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione	
	per l'Amministrazione contraente, giacché rappresenta solo il vincolo che	
	disciplina le modalità di affidamento dei contratti specifici ai quali è demandata	
	l'esecuzione e la conclusione del Servizio per il Vitto;	
	che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
	del presente Accordo Quadro che forma parte integrante dello stesso, ancorché	
	non materialmente allegata;	
	che con informativa n. _____ e n. _____	
	l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite la Banca Dati	
	Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di contrarre, nonché di infiltrazioni mafiose sia con	
	referimento al Fornitore che alla sua ausiliaria _____;	

	<i>oppure:</i>	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;	
	che il Fornitore, con la sottoscrizione dei successivi specifici contratti e dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente Accordo e relativi allegati;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato Regionale per _____ - Codice Fiscale C.F. _____, Via _____, PEC: _____	
	in appresso denominato più brevemente "Amministrazione" o "Amministrazione contraente" o "Stazione appaltante"	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via. _____ - PEC: _____, in appresso denominata più brevemente "Fornitore" o "Appaltatore";	
	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente Accordo Quadro, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	

	<i>Art. 1 - Significato delle abbreviazioni</i>	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.	
	Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le appendici in	
	esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le	
	condizioni generali per la stipula del Contratto specifico e la sottoscrizione	
	dell'Atto di regolamentazione, nonché la definizione dei Servizi oggetto della	
	gara;	
	Contratto/i attuativo/i: il/i presente/i contratto/i che verrà/anno	
	stipulato/i dall'Amministrazione contraente con l'impresa che ha	
	sottoscritto l'Accordo quadro per l'erogazione del Servizio per il Vitto	
	nelle sedi degli Istituti penitenziari, avente/i una determinata durata	
	temporale e valore economico, nel rispetto dell'Accordo Quadro stesso;	
	Art. 15 codice dei contratti (Responsabile Unico del Progetto) e allegato	
	I.2(Attività del RUP) - e allegato II.14 (Direzione dei lavori e	
	dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica	
	di conformità).	
	Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento alle	
	definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 2 –Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile</i>	
	Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante,	
	sostanziale ed essenziale del presente Accordo Quadro, anche se non	
	materialmente allegati:	
	• Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;	
	• Tabella applicativa menù settimanale invernale;	
	• Tabella applicativa menù settimanale estivo;	

	• Disciplinare di gara (non materialmente allegato);	
	• Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento.	
	Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.	
	L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Accordo, dai relativi allegati e dai singoli Contratti attuativi ("Contratti o Contratto") che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente accordo, ovvero, che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso menzionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;	

	h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	
	del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04 aprile	
	2020	
	i) dal Codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni e	
	servizi;	
	k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno	
	2024, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle qualità dei generi	
	alimentari che il Fornitore deve fornire per la preparazione del Vitto.	
	<i>Art. 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro</i>	
	Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità per	
	l'affidamento da parte dell'Amministrazione contraente dei singoli Contratti	
	attuativi finalizzati all'approvvigionamento e fornitura, previa	
	programmazione, delle derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei principi	
	fissati dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario – al confezionamento dei pasti	
	giornalieri completi - colazione, pranzo e cena – per i detenuti e internati,	
	ristretti così come puntualmente indicato nel Capitolato prestazionale.	
	Il Fornitore prende atto che il numero di detenuti e internati indicato per il lotto	
	aggiudicato è dato dalla media delle presenze rilevate nel periodo luglio 2024 –	
	marzo 2025, nonché dei posti detentivi disponibili a seguito dell'apertura di	

	nuove sezione detentive e che lo stesso non costituisce elemento da	
	considerarsi vincolante per l' Amministrazione appaltante in termini di	
	affidamento minimo da garantire all'Appaltatore.	
	Quest'ultimo, pertanto, è tenuto a garantire l'intera Fornitura, sia nell'ipotesi	
	che il numero dei ristretti sia inferiore che in quella in cui il numero dovesse	
	essere maggiore, avendo diritto, in quest'ultimo caso, al corrispettivo	
	contrattuale in ragione della Diaria di aggiudicazione.	
	L'erogazione del Servizio dovrà essere garantito dall'Appaltatore nei termini e	
	nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione del Servizio.	
	<i>Art. 4 - Durata e Importo dell'Accordo Quadro</i>	
	Il presente Accordo Quadro ha una durata di anni due, decorrenti dalla data del	
	_____ della presente stipula. È facoltà dell'Amministrazione contraente	
	prolungare la durata per un massimo di un ulteriore anno qualora in prossimità	
	della scadenza del predetto termine biennale la Stazione Appaltante verifichi la	
	sussistenza delle condizioni per proseguire nel rapporto instaurato con	
	l'Accordo. In ogni caso la prosecuzione del rapporto dovrà avvenire agli stessi	
	patti, condizioni e prezzi originati dalla gara di appalto ovvero a condizioni più	
	favorevoli per l'Amministrazione contraente.	
	La determinazione dell'Amministrazione al prolungamento della durata sarà	
	comunicata, a mezzo PEC, al Fornitore almeno 60 giorni prima della scadenza	
	biennale e, quest'ultimo, sarà obbligato ad aderirvi.	
	Tuttavia, l'esercizio da parte dell'Amministrazione della predetta facoltà potrà	
	avvenire solo ed esclusivamente in rapporto alle proprie esigenze e interessi da	
	perseguire, potendo essa anche non azionarle, qualora ritenesse di avvalersi di	
	altre procedure per meglio perseguire i propri scopi istituzionali.	

	Di conseguenza, il Fornitore non potrà vantare alcun diritto e/o pretesa, anche	
	di natura risarcitoria, in ordine al prolungamento della durata, rimanendo	
	l'esercizio di tali facoltà di esclusiva competenza dell'Amministrazione.	
	Ad ogni modo, l'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del	
	Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 120,	
	comma 11 del Codice dei Contratti), per il tempo necessario a stipulare un	
	nuovo Contratto attuativo ovvero portare a conclusione la procedura per	
	l'individuazione di un nuovo contraente.	
	L'importo complessivo stimato del presente Accordo, per il biennio di	
	riferimento, al netto dell'IVA, ammonta a euro _____	
	(_____ / _____), tenuto conto del quantitativo	
	presunto delle giornate di presenza e del ribasso offerto in gara – pari al	
	_____ % - che ha determinato una diaria di aggiudicazione di euro _____.	
	Il complessivo numero delle giornate di presenza (n. _____) che danno diritto	
	alla percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.1 del Capitolato prestazionale,	
	è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto, qualsiasi aumento o	
	diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della gestione, non potrà dar	
	luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'appaltatore.	
	<i>Art. 5 - Regime IVA</i>	
	Il presente Accordo, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad	
	IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del	
	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	
	Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10%.	
	<i>Art. 6 – Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio</i>	
	Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del	

	Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.	
	È ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore avverrà con addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia dell'Accordo.	
	Si richiama quanto previsto dall'art. 2.3 del Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 7– Contratti attuativi</i>	
	Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di un Contratto attuativo di durata e scadenza pari a un biennio.	
	Nell'ipotesi che l'Amministrazione contraente optasse per la prosecuzione per un ulteriore anno dell'Accordo quadro, si darà corso alla stipula di un nuovo Contratto attuativo di durata e scadenza pari a quella dell'opzione di prosecuzione (un anno).	
	L'affidamento dei singoli Contratti specifici al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo è concluso con un unico operatore economico.	

	L'Amministrazione contraente procederà quindi alla stipula dei Contratti	
	specifici, per il Lotto in intestazione, sulla base della “ <i>diaria pro-capite</i>	
	<i>offerta</i> ”, riportata nel documento “ <i>Calcolo offerta economica</i> ” in conseguenza	
	dei prezzi medi offerti dal Fornitore per le derrate del menù invernale e per le	
	derrate del menù estivo in sede di gara e che costituisce documento	
	fondamentale di riferimento per ogni variazione prevista nel Capitolato	
	prestazionale, moltiplicata al numero di presenze giornaliere presunto dei	
	ristretti e alle risorse finanziarie disponibili.	
	Il Fornitore è fin d’ora obbligato alla stipulazione dei Contratti attuativi agli	
	stessi patti, condizioni e prezzi (diaria) del presente Accordo Quadro e la	
	mancata stipula di detti Contratti per fatto del Fornitore comporta la risoluzione	
	dell’Accordo Quadro in danno dello stesso con le relative conseguenze previste	
	dalla normativa vigente.	
	I contratti attuativi, alla scadenza, potranno essere prorogati (art. 120, comma	
	11 del Codice dei Contratti) a richiesta dell’Amministrazione, e con	
	l’obbligo del Fornitore di aderire a tale richiesta, per un periodo strettamente	
	necessario, al solo fine di consentire la stipula e l’adozione dei necessari atti di	
	approvazione e registrazione di un nuovo Contratto attuativo ovvero di portare	
	a conclusione nuove procedure di affidamento garantendo la continuità della	
	fornitura. La predetta proroga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di	
	conseguenza rimangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del contratto	
	scaduto per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi riconosciuto nessun	
	altro compenso e/o indennizzo per detta proroga, fatta salva la “revisione del	
	prezzo” in aderenza a quanto previsto al paragrafo 2.6 del Capitolato prestazionale. Per	
	ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto disciplinato dal	

	Capitolato prestazionale.	
	In linea di massima, i Contratti attuativi dovranno disciplinare/indicare le seguenti informazioni: il numero presunto delle giornate di presenza e l'importo totale che ne deriva, secondo quanto specificato al successivo art. 9; quanto previsto all'Art. 15 codice dei contratti (Responsabile Unico del Progetto) e allegato I.2 (Attività del RUP) - e allegato II.14 (Direzione dei lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità); modalità dei controlli sul personale del Fornitore operante negli Istituti del Lotto di riferimento; tempi e modalità per la trasmissione da parte del RUP dei documenti al soggetto incaricato della verifica di conformità; tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore; modalità e condizioni per lo svincolo della polizza definitiva di cui all'art. 117, comma 8 del Codice, con riferimento al trimestre e nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato prestazionale; definizione delle condizioni per l'applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dell'Accordo Quadro; modalità, condizioni e termini per il pagamento del corrispettivo/i, ivi compresa l'anticipazione del prezzo; modalità di riscossione da parte del Fornitore dei corrispettivi e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente; subappalto e sub-contraenti; attivazione o meno - anche in misura parziale, con riferimento a singole sedi di istituto del Lotto ; Subappalto e Sub-contraente. Per ogni altra, ulteriore dettagliata precisazione si richiama quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 8 – Descrizione ed espletamento del Servizio</i>	
	Con riferimento a ciascun singolo Contratto specifico, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la Fornitura del Vitto nella misura	

	espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle	
	norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente	
	Accordo quadro e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di	
	regolamentazione del servizio (par. 4.2 del Capitolato) che sarà sottoscritto di	
	comune accordo tra le parti. Il Servizio per il Vitto deve garantire	
	l'approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari, ivi comprese quelle	
	derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, come da	
	offerta del Fornitore, necessarie al confezionamento – da parte di soggetti	
	diversi dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e	
	cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in	
	intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle	
	Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e nel rispetto	
	delle altre condizioni meglio specificate nel predetto Capitolato.	
	La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da consentire la	
	consegna anticipata dei generi vittuari.	
	<i>Art. 9 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento</i>	
	Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corrispettivi	
	dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto di ciascun Contratto	
	specifico sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione (“diaria pro-	
	capite offerta”) per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto o internato	
	ristretto negli istituti penitenziari della Puglia e Basilicata – Lotto n.	
	_____ in ragione dell'insieme dei generi alimentari e servizi assicurati	
	dall'Appaltatore (Diaria).	
	La “diaria pro-capite offerta” è stabilita, in euro _____	
	(_____/_____), per cui, rispetto alla base d'asta di euro _____	

	(_____ / _____), il ribasso in termini percentuali risulta essere	
	pari a _____ %. Gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso e pari a	
	_____, vengono corrisposti con le seguenti modalità: _____.	
	I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall'Amministrazione contraente	
	(Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la	
	_____), con ordinativi intestati all'Appaltatore.	
	Il pagamento delle fatture avverrà sul conto corrente dedicato secondo le	
	vigenti disposizioni normative. Il Fornitore si obbliga a comunicare le	
	generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i	
	all'Amministrazione contraente.	
	L'Amministrazione contraente opererà, mensilmente, sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata al	
	termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di conformità a	
	cura del soggetto nominato ai sensi del Codice.	
	<i>Art. 10 – Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore</i>	
	L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla	
	stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale e al	
	Contratto attuativo.	
	A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la cena,	
	verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come appresso	
	fissata:	
	colazione 10%,	
	pranzo 40%,	
	cena 50%.	
	Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48	

	dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55 della	
	Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una parziale	
	consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la fornitura dei	
	quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno consumati.	
	Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie	
	ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo	
	Quadro e per tutta la sua durata, ivi compreso l'eventuale ampliamento della	
	stessa di ulteriori 12 mesi, prevista al precedente art. 4. In tema di controlli, il	
	Fornitore s'impegna a dare la massima collaborazione, nell'ottica della leale	
	collaborazione, affinché il prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità	
	previsti nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà	
	quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del	
	Progetto (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona,	
	al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.	
	Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione	
	di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo	
	Quadro e del Contratto attuativo.	
	<i>Art. 11 – Notifiche all'Appaltatore</i>	
	Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o	
	comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro e dai Contratti attuativi sono	
	fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile	
	Unico del Progetto, ovvero dall'Amministrazione contraente (Provveditorato	
	Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani	

	proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei	
	servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata	
	presso il domicilio eletto di cui sopra. L'Appaltatore s'impegna a portare a	
	conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione	
	di domicilio, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.	
	<i>Art. 12 – Misure a tutela della sicurezza</i>	
	L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le	
	misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli	
	Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del	
	servizio, sia in ordine alla verifica delle derrate alimentari, sia in merito	
	all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la fornitura.	
	Il Fornitore dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni previste nel	
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) che	
	sarà allegato ai Contratti specifici.	
	<i>Art. 13 – Assunzione di manodopera detenuta – Produzioni penitenziarie di</i>	
	<i>genere artigianale, industriale e di laboratorio</i>	
	Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a carico	
	dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e previdenziali a	
	favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavorativa all'interno del	
	magazzino viveri.	
	L'Amministrazione, nel favorire il lavoro e la formazione professionale dei	
	detenuti e degli internati, si riserva la facoltà di introdurre, a sua insindacabile	
	scelta, prodotti, generi, merci provenienti da fonti di produzione interna	
	(Amministrazione penitenziaria), alla stregua delle condizioni e modalità stabilite	
	all'art. 2.5 del Capitolato prestazionale.	

	<i>Art. 14 – Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità</i>	
	<i>contributiva - DURC</i>	
	L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
	assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative	
	dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL – Sede di _____ - codice ditta n. _____.	
	Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà	
	secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base	
	all'art. 11, comma 6, del Codice.	
	Clausole sociali per le pari opportunità generazionali, di genere e per	
	l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:	
	Al fine di garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o	
	svantaggiate, l'impresa assume l'obbligo di consegnare alla stazione	
	appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente contratto una	
	certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il	
	diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della	
	legge 12 marzo 1999, n. 68.	

	<i>Art. 15 – Divieto di cessione dell'Accordo e dei Contratti specifici</i>	
	L'Accordo quadro e i Contratti attuativi non possono essere ceduti, neanche	
	parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art.	

	120, comma 1, lett. d) del Codice.	
	È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice e si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 nr. 52 e ss.mm.ii.	
	Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.	
	<i>Art. 16 – Subappalto – Sub-contratti</i>	
	Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;	
	<i>(oppure)</i>	
	Si dà atto che il Fornitore ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:	

	_____.	
	In quest'ultimo caso, la definizione puntuale circa le modalità e le condizioni di espletamento del subappalto sono demandate al Contratto attuativo.	
	Per quanto attiene i sub-contratti , il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art.119, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.	

Art. 17 – Sicurezza e salute nel posto di lavoro

L'Appaltatore s'impegna:

- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html>);
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Art. 18 – Cauzione definitiva a garanzia della prestazione e Assicurazione rischi contro terzi

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari ad euro _____ (_____/____), mediante polizza ovvero fidejussione ovvero atto fideiussorio n. _____ emessa/o in data _____ da _____, con sede in _____-Via _____ - autenticata nella firma e nei poteri dal Dott. _____, Notaio in _____, in data _____.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti specifici, in relazione ai medesimi.

	La cauzione opererà per tutta la durata dell'Accordo quadro, ivi compreso il	
	periodo di eventuale proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa ed	
	esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti	
	positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta	
	salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti esiti positivi.	
	In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Accordo anche quelli a fronte	
	dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente	
	inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore,	
	l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla	
	normativa vigente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione contraente di	
	rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Fornitore	
	vantati nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione	
	contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi	
	altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione	
	contraente.	
	Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessaria – fino alla	
	somma garantita corrispondente al periodo del prolungamento della durata	
	dell'Accordo Quadro e/o a quello relativo alla proroga "tecnica" di cui all'art.	
	117, comma 3, del Codice.	
	L'Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa n. _____	
	del _____._____._____ con- agenzia di _____ a beneficio	

	dell'Amministrazione Contraente e dei terzi, con decorrenza dal	
	_____ e scadenza al _____, secondo le indicazioni contenute	
	nell'articolo _____ del Capitolato Prestazionale. La Società	
	Assicuratrice ha rilasciato apposita dichiarazione che la polizza è a	
	copertura anche del presente atto.	
	In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto l'Accordo	
	Quadro e il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.	
	<i>Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 L. 136/2010</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si	
	obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta	
	normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale	
	adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto,	
	ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni	
	eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta	
	l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, del	
	presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per	
	l'adempimento.	
	L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della	
	legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena	
	nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contraenti procedono,	
	nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria	
	controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto	
	contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio	

	Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore	
	si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste	
	dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-	
	contratto per le verifiche di cui al presente articolo.	
	<i>Art. 20 – Penali</i>	
	Le penali sono applicate con le modalità, nei casi e nelle misure previste dal	
	Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente (art.9), nonché dall'Atto di	
	Regolamentazione.	
	È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli obblighi	
	non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
	all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regionale su	
	proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore	
	dell'esecuzione.	
	<i>Art. 21 – Controversie</i>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente	
	Accordo e dei Contratti specifici, comprese quelle conseguenti al mancato	
	raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 211 del Codice,	
	l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire,	
	in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello	
	della sede del Provveditorato Regionale per la Puglia e Basilicata - BARI. In	
	ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello	
	stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del	

	Servizio. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico	
	essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità	
	della risoluzione del Contratto specifico e/o dell'Accordo quadro, ai sensi	
	dell'art. 1456 del c.c..	
	Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. ____ del	
	Capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 22 – Recesso</i>	
	Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva	
	la facoltà, ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti di recedere	
	dall'Accordo quadro in tutto o in una sua parte e, contestualmente, dai relativi	
	Contratti specifici in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con	
	preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore mediante PEC ovvero	
	Raccomandata A/R. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a	
	corrispondere al Fornitore quanto previsto dal sopra richiamato art. 123. Le	
	parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà	
	calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 123 allegato II.14,	
	prendendo a riferimento l'importo del Contratto specifico interessato.	
	L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal	
	Contratto attuativo nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche	
	interne, che disciplinino diversamente l'appalto del Vitto. Il recesso potrà	
	essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità	
	del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto, anche in relazione al presente	
	Accordo quadro. Nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge	
	6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7	
	agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il	

	medesimo appalto di cui al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione	
	contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio,	
	mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento con	
	effetti giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale	
	dell'Attività oggetto dell'Accordo.	

Art. 23 – Risoluzione

	Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel	
	Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto	
	risolvere il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
	al verificarsi di uno dei seguenti casi:	

- | | | |
|---|---|--|
| ➤ | nelle ipotesi previste dal citato art. 122 del Codice dei Contratti; | |
| ➤ | in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni assunti | |
| | dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snaturamento delle | |
| | prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale e/o la sopravvenuta | |
| | inidoneità del Fornitore, sia per mancanza di requisiti sia per far fronte agli | |
| | impegni assunti con il presente Accordo quadro; | |
| ➤ | interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza maggiore o | |
| | fortuite; | |
| ➤ | mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della | |
| | polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti; | |
| ➤ | violazione della normativa in materia di subappalto; | |
| ➤ | grave inadempimento alle disposizioni recate dall'Accordo quadro e di | |
| | quelle recate dai Contratti attuativi e relativi allegati; | |
| ➤ | mancata stipula del/i Contratto/i attuativi/i, nonché dell'Atto di | |
| | regolamentazione del servizio; | |

	➤ cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	➤ applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del	
	Contratto attuativo in corso;	
	➤ violazione degli obblighi di riservatezza;	
	➤ mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante tutta	
	la vigenza del rapporto contrattuale;	
	➤ constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;	
	➤ violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	
	➤ cessione a terzi del contratto;	
	➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n.	
	136/2010;	
	➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni	
	vigenti;	
	➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative	
	vigenti.	
	La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Accordo ed i corrispondenti	
	Contratti attuativi in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella	
	diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia	
	violato qualsiasi obbligo del presente Accordo Quadro e, nell'ipotesi in cui la	
	violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il	
	termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, l'Amministrazione avrà diritto di	
	ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento	
	dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione	
	contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	

	Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 C.C..	
	<i>Art. 24 – Ulteriori clausole risolutive espresse</i>	
	L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.116 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.	
	<i>Art. 25 - Interferenze illecite – Patti di integrità</i>	
	INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.	
	Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria).	

	PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel Patto di	
	Integrità , allegato al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale,	
	il Fornitore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà,	
	trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata	
	dell'Accordo Quadro e dell'ultimo Contratto e ogni qualvolta richiesta	
	dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti	
	sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali,	
	qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno	
	determinare la risoluzione del presente Accordo e del Contratto in danno per	
	violazione di obblighi essenziali. L'Impresa, non avendo nulla da eccepire,	
	dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più	
	ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione	
	prestata.	
	<i>Art. 26 – Anticorruzione</i>	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi	
	dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati	
	dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di	
	servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle	
	pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto	
	legislativo.	
	<i>Art. 27 – Efficacia dell'Accordo Quadro</i>	
	Il presente Accordo, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione,	
	impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso	
	esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.	

	<i>Art. 28 – Spese a carico dell’Appaltatore per la gestione del servizio</i>	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed	
	esecuzione del presente atto, dei Contratti attuativi e dell’eventuale Atto	
	aggiuntivo, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese	
	postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente	
	richieste dall’Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati,	
	nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del	
	servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.	
	<i>Art. 29 – Riservatezza</i>	
	L’Appaltatore ha l’obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare la	
	divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario	
	all’esecuzione del servizio.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione	
	contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo e/o il Contratto	
	specifico ai sensi dell’art. 1456 C.C. e, conseguentemente, il Fornitore sarà	
	tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all’Amministrazione a	
	seguito di tale inosservanza.	
	<i>Art. 30 – Norma di chiusura</i>	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia al Capitolato	
	prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel	
	presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.	

	<i>(forma pubblica amministrativa)</i>	
	Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto	
	su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le	

sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati. Il presente atto viene firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa (determina A.V.C.P. 1/2013). Copia conforme al documento elettronico verrà presentata all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale per originale e copia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE



Repubblica Italiana

AUTENTICA FIRME

(in caso di scrittura privata autenticata)

l sottoscritta/o _____, incaricata/o al ricevimento dei contratti

nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –

Provveditorato _____ con D.P.

del _____ –

certifica che

il Sig./Dott. _____, nato a _____

(____) il _____, in qualità di _____

dell'impresa _____ con sede legale in

_____ - Via _____, e _l_ dott.

_____, Dirigente, nat_ a _____ il _____, in

qualità di rappresentante, nella stipula dei contratti, del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria –

Provveditorato _____ sito in _____, Via

_____, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io

Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia, con il mio consenso, d'accordo

tra di loro, all'assistenza dei testimoni, hanno sottoscritto, in calce ed a margine

degli altri fogli, alla mia presenza, nei locali del predetto Dipartimento, l'atto

che precede, il quale resta, a richiesta dei firmatari, presso di me depositato.

Bari,

L'Ufficiale Rogante

Repertorio

n. _____

del _____

	Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi	
	richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore, pertanto, dichiara ai	
	sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, di approvare	
	ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere, in particolare,	
	preso piena conoscenza delle clausole e condizioni, approvandole, di seguito	
	elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore dell'Accordo quadro;	
	Art. 2.2. Durata dei Contratti specifici;	
	Art. 2.3. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;	
	Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 3.14. Scorte di viveri;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione del servizio;	

	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. Risoluzione dell'Accordo quadro/contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 11. Esecuzione in danno.	
	ACCORDO Quadro:	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e l'Accordo quadro: vige il principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata dell'Accordo Quadro;	
	Art. 6 – Divieto di interruzione del Servizio;	
	Art. 8 - Con particolare riferimento alla richiesta di rispettare l'Atto di Regolamentazione del servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore;	
	Art. 23 – Risoluzione;	
	Art. 24 - Ulteriori clausole risolutive espresse;	
	Art. 29 – Riservatezza	
	Il Fornitore	